

Prot. Serv. Deliberazioni n. 127/02

S. P. Q. R.

COMUNEDIROMA

Deliberazione n. 46

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2002

VERBALE N. 26

Seduta Pubblica del 22 aprile 2002

Presidenza : MANNINO - SABBATANI SCHIUMA - CIRINNA'

L'anno duemiladue, il giorno di lunedì ventidue del mese di aprile, alle ore 15,08, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i numeri dal 17013 al 17072, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe MANNINO, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,45 – il Presidente MANNINO dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 41

Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Bartolucci

Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni,

Carli Anna Maria, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Dalia Francesco, Della Portella Ivana,

De Luca Pasquale, D'Erme Nunzio, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Eckert Coen Franca,

Fioretti Pierluigi, Foschi Enzo, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Giansanti Luca, Giulioli

Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia

Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.

Assenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Casciani Carlo Umberto, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, De Lillo Fabio, Failla Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Galeota Saverio, Ghera Fabrizio, Malcotti Luca, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Rizzo Gaetano, Santini Claudio, Smedile Francesco, Tajani Antonio e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Galeota, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Berliri, D'Erme e Marchi invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, gli Assessori D'Alessandro Giancarlo, Esposito Dario, Ferraro Liliana, Milano Raffaella e Valentini Daniela.

(O M I S S I S)

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione, con procedimento elettronico, il provvedimento per parti separate così come richiesto nel corso del dibattito. La prima parte della proposta, posta in votazione a seguito dell'emendamento accolto, risulta nel seguente testo:

17^a Proposta (Dec. G.C. del 12 e 19 febbraio 2002 n. 8)

Modifica dell'art. 180 del Regolamento del Servizio Veterinario di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 1017 del 25 marzo 1980.

Premesso che, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 recante modifiche all'art. 346 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 è obbligo e competenza dei comuni adottare un Regolamento dei Servizi Veterinari;

Che il vigente Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 25 marzo 1980 con provvedimento n. 1017;

Considerato che già da alcuni anni si è avviato un Programma di Riqualficazione

Ambientale della città, che comprende anche la pulizia e il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie sia delle strade che delle aree verdi;

Che, inoltre, si è provveduto a sensibilizzare, con apposite campagne di informazione, i proprietari dei cani affinché, nel rispetto del prossimo, provvedano a raccogliere le deiezioni canine;

Che, constatata la necessità di perseguire il continuo miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della città, sono inoltre state emesse le seguenti Ordinanze

Sindacali:

- n. 220 del 14 marzo 1994 riportante, tra l'altro, l'obbligo per i detentori di cani di munirsi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli stessi animali nel corso delle passeggiate, in modo tale, da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle aree attrezzate dei parchi pubblici;
- n. 356 del 30 maggio 1996 e n. 268 del 23 novembre 2000 che prevedono la realizzazione di aree riservate all'attività ludica e di passeggio per i cani, situate negli spazi verdi cittadini e nelle quali è obbligatorio per i possessori o i detentori di cani utilizzare gli appositi contenitori per depositarvi gli escrementi del proprio animale;

Considerato, altresì, che per il numero sempre crescente di cani da compagnia o da guardia posseduti nell'area del territorio comunale è opportuno rideterminare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la cura degli animali;

Constatata, inoltre, la oggettiva difficoltà nella irrogazione delle sanzioni previste a seguito dell'inosservanza all'art. 180 del vigente Regolamento del Servizio Veterinario, derivante dall'obbligo di dimostrare da parte del personale di vigilanza la non avvenuta raccolta delle deiezioni canine;

Che, pertanto, si rende necessario estendere l'attività sanzionatoria anche alla mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, della prescritta attrezzatura di raccolta, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Considerato che in data 7 febbraio 2002 il Dirigente dell'Area Promozione della Salute, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: D. D'Andrea”;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 p. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Atteso che la proposta in data 20 febbraio 2002 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte del Consiglio del Municipio entro il termine di 20 giorni, stabilito dalla Giunta Comunale data l'urgenza di provvedere;

Che, con deliberazioni in atti, i Consigli dei Municipi I, III, V, VI, IX, XVII e XIX hanno espresso parere favorevole e i Consigli dei Municipi II, VII, XIII e XX, pur esprimendo parere favorevole, hanno formulato richiesta di modifica, mentre dagli altri Municipi non è pervenuta alcuna comunicazione; **Municipio II** – Nel dispositivo, all'art. 180, ha richiesto di aggiungere:

- al primo rigo, dopo le parole “sui marciapiedi”, le parole “su qualsiasi area a verde pubblico o privato”;

- al terzo comma, dopo le parole “personale di vigilanza”, le parole “autorizzando più personale dell'AMA e di quello amministrativo del Comune di Roma e dei Municipi”;

Municipio VII – ha richiesto che venga estesa la facoltà di comminare sanzioni pecuniarie anche al personale AMA e Servizio Giardini, allo scopo di accrescere la vigilanza nelle aree pedonali e nei parchi;

Municipio XIII – ha richiesto di modificare il punto 1) dell'art. 180 nel modo seguente:

“1) di essere muniti di apposito Kit per permettere la raccolta delle deiezioni canine”;

Municipio XX – ha richiesto l'utilizzazione del personale del Servizio Giardini come Agenti Accertatori, dopo aver acquisito i requisiti necessari previa apposita formazione professionale;

Che in merito alle richieste di modifica, la Giunta Comunale nella seduta del 2 aprile 2002 si è determinata come segue:

Municipio II – Le richieste non sono accoglibili in quanto:

- per il primo punto, ne risulterebbe un divieto troppo estensivo, anche in considerazione dell'obbligo previsto al punto 2) che già prevede per le suddette aree la raccolta delle eventuali deiezioni;

- per la seconda modifica, l'art. 180 già fa riferimento a personale di vigilanza in genere. Della stessa potrà tenersi conto come raccomandazione per successivi provvedimenti di integrazione del personale già istituzionalmente preposto alla vigilanza;

Municipio VII e Municipio XX – le richieste non sono accoglibili per le motivazioni addotte per l'analoga richiesta del II Municipio;

Municipio XIII – la proposta non può essere accolta in quanto, oltre a non essere esattamente individuati i componenti che dovrebbero costituire il Kit di cui trattasi, l'imposizione del relativo acquisto potrebbe risultare eccessivamente oneroso per i conduttori di cani;

Che le Commissioni Consiliari III, IV e XII, in data, rispettivamente, 6 e 7 e 1 marzo 2002, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'emendamento approvato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

per i motivi in premessa:

l'art. 180 del Regolamento del Servizio Veterinario di cui alla deliberazione del Consiglio

Comunale n. 1017 del 25 marzo 1980 è così modificato:

“E' vietato lasciare defecare i cani sui marciapiedi e, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere, etc.), nel raggio di metri 100 da scuole, asili nido e aree attrezzate per i giochi dei bambini.

Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico transito è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani:

- 1) di essere muniti di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine;
- 2) di provvedere alla immediata e totale asportazione delle defecazioni dei cani facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle aree che ne risultino sprovviste, nei cestelli portarifiuti.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura come sopra indicata.”.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la suestesa I parte della proposta risulta approvata con 37 voti favorevoli e l'astensione della Consigliera Cau.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, Cau,
Cirinnà, D'Erme, Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Foschi,
Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Madia, Mannino, Marchi,
Marsilio, Milana, Orneli, Poselli, Prestagiovanni, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spera e Vizzani.

(O M I S S I S)

La presente deliberazione assume il n. 46.

IL PRESIDENTE

G. MANNINO – F. SABBATANI SCHIUMA – M. CIRINNA'

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del

22 aprile 2002.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....

Norma di Legge	Descrizione della norma	Sanzioni
<p>Delibera Consiglio Comunale n. 46/2002 che modifica l'art. 180 del regolamento del Servizio Veterinario del Comune di Roma</p>	<p>Raccolta deiezioni canine È vietato lasciare defecare i cani sui marciapiedi, comunque, dinnanzi ad ingressi di immobili (abitazioni, negozi, uffici in genere), nel raggio di cento metri da scuole, asili nido e aree attrezzate per bambini. Nelle aree e strade pubbliche o private aperte al pubblico transito è fatto obbligo a tutti i conduttori di cani:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di essere muniti di appositi involucri o sacchetti o buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili a liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine; 2. di provvedere alla immediata e totale asportazione delle deiezioni dei cani facendo uso della suddetta attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori e nei sacchetti stradali per la raccolta dei rifiuti oppure, limitatamente alle aree che ne risultano sprovviste, nei cestelli portarifiuti. Il personale di vigilanza è tenuto ad esercitare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso dell'attrezzatura sopraindicata. 	<p>€103.00</p>